

# CITTÀ DI CHIERI

Provincia di Torino  
Via Palazzo di Città n. 10 - 10023 CHIERI  
C.F. 82000210011 - P.IVA 01131200014

telefono (centralino) 011.9428.1  
telefax 011.947.02.50  
posta elettronica [personale@comune.chieri.to.it](mailto:personale@comune.chieri.to.it)

## DIREZIONE GENERALE Servizio Gestione Personale e Servizio Legale

Prot. int. n. 29/DE/2011

Chieri, 28/03/2011

A TUTTI I DIPENDENTI

### **OGGETTO: Utilizzo del mezzo proprio per lo svolgimento di servizio o missioni – esclusione del rimborso dell'indennità chilometrica.**

Si comunica a tutto il personale che, con l'entrata in vigore della Legge 30.07.2010 n. 122 che ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 31.05.2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", sono state introdotte disposizioni e limitazioni in merito alle spese per trasferte e missioni.

In particolare l'ultimo capoverso dell'art. 6 comma 12 della Legge n. 122/2010<sup>(1)</sup> impone il divieto di rimborsare l'indennità chilometrica e il pedaggio autostradale in caso di uso del mezzo proprio da parte dei dipendenti durante le trasferte (missioni/servizi fuori sede).

Pertanto, in attuazione a quanto previsto da tale disposizione di legge, sono disapplicati gli articoli dei contratti nazionali di lavoro che prevedevano il rimborso dell'indennità chilometrica al personale inviato in missione.

Alla luce di ciò, i dipendenti, in occasione di missioni/servizi fuori sede potranno utilizzare i mezzi di servizio dell'ente o i mezzi del servizio di linea.

Sono esclusi dalla portata applicativa della suddetta norma, secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 36/2010 della Ragioneria Generale dello Stato e confermato dalla delibera n. 8 di 7/2/2010 della Corte dei Conti – Sezioni Unite, i dipendenti che svolgono attività di controllo e verifica sul territorio (es. attività di accesso ai cantieri per perizie, collaudi, sopralluoghi, attività di controllo delle mense scolastiche e/o delle strutture scolastiche/sportive gestite direttamente indirettamente o convenzionate, servizio d'istituto del personale della polizia municipale). Essi potranno utilizzare il mezzo proprio, quando il mezzo comunale e i mezzi pubblici risultino non disponibili e solo nei casi in cui detta scelta risulti economicamente più vantaggiosa. A tal proposito, i dirigenti competenti a rilasciare le autorizzazioni in questione, dovranno sempre verificare, in concreto, la sussistenza degli effettivi presupposti che legittimano il ricorso all'utilizzo del mezzo proprio.

Va infine precisato che conserva efficacia la disposizione di cui all'art. 9 della legge 417/1978, ai sensi della quale è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concedere l'autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio a favore del dipendente [...]. In quest'ultima ipotesi, l'autorizzazione all'uso del mezzo proprio è finalizzata esclusivamente alla copertura assicurativa dovuta dall'Amministrazione in base alle vigenti disposizioni in materia e resta, comunque esclusa ogni possibilità di rimborso dell'indennità chilometrica e del pedaggio autostradale per l'utilizzo del mezzo proprio.

Sulla base di quanto indicato nella delibera n. 8 di 7/2/2010 della Corte dei Conti – Sezioni Unite, in caso di utilizzo del mezzo proprio (per indisponibilità del mezzo comunale e dei mezzi pubblici) sarà possibile ammettere a rimborso il costo minimo previsto per il raggiungimento della località di trasferta o comunque del percorso effettuato, corrispondente ai prezzi dei biglietti dei normali mezzi di linea economicamente più convenienti.



IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Chiara POGLIANO

<sup>(1)</sup>Art. 6 comma 12 L. 122/2010: ".....gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973 n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D. Lgs 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi".